



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/20

Dec. n. 6/20

Il giorno 24 settembre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

PIETRA Tiziano Tristano Paolo, nato a Milano il 28.07.1963 e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "PIETRA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n.20209811 e licenza Fuoristrada n.W00220;

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del RdG, e ciò in quanto con commento pubblicato sul profilo Facebook di MXBARS.NET, a corredo di un post visibile a chiunque ed intitolato "FORZA GENTE, SIAMO IL PAESE PIU' BELLO DEL MONDO", ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana. In particolare pubblicava domenica 22 marzo 2020 la seguente frase:

"Più bello del mondo ma governato sia statalmente che sportivamente da mafiosi incapaci".

Con ciò accusando esplicitamente gli organi federali (Presidente e Consiglieri federali) della FMI di essere "mafiosi incapaci".

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di PIETRA Tiziano Tristano Paolo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 28.07.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 24.09.2020, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 24 settembre 2020, assente il deferito, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi la sanzione di mesi 4 di ritiro di tessera e licenza ex art. 21 lett. "h", e concesse le attenuanti ex art. 45. 2.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Le affermazioni riportate in rubrica, contenute in un commento sconsideratamente postato sulla pagina di un profilo facebook pubblicamente accessibile, si appalesano come gravemente lesive della reputazione degli organi della federazione sportiva di appartenenza: il contesto è evidentemente gravato dalla qualifica del deferito, che riveste la carica di presidente del proprio M.C. essendo a sua volta dirigente federale.

Per i motivi di cui sopra, la condotta integra gli estremi della contestata violazione all'art. 8 R.d.G., potendo tuttavia riconoscersi all'incolpato le attenuanti "generiche" ex art. 45.2 R.d.G. attesa la natura del tutto occasionale e isolata della condotta e in considerazione della sopravvenuta missiva di scuse, espresse via mail in data 24 marzo 2020, e per conseguenza, potendosi riguardare con favore il comportamento tenuto dal Pietra durante il corso del procedimento.

Sulla scorta delle osservazioni che precedono, e in conformità alle richieste del Procuratore Federale, appare congruo irrogare a PIETRA Tiziano Tristano Paolo la sanzione del ritiro della tessera di iscrizione alla FMI nonchè della licenza conseguita per la specialità fuoristrada, in applicazione del disposto all'art. 21 lettera "h" R.d.G. (pena base 6 mesi di ritiro tessera e licenza, meno 1/3 per effetto della riconosciuta attenuante).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 *lett. h*, 45.2 e 93 del Regolamento di


Giustizia dichiara :


PIETRA Tiziano Tristano Paolo, nato a Milano il 28.07.1963 e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "PIETRA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n.20209811 e licenza Fuoristrada n.W00220;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione

del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due). Fine pena 24 novembre 2020.

Depositata il 4 ottobre 2020

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Pietra Tiziano Tristano Paolo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Co. Re. Lombardia;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.